

Decisione n. 44 del 26 ottobre 2018

OGGETTO: Sig. (omissis) - Richiesta di riesame ex D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 195/2005.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";

VISTA la domanda dell'11.10.2018, acquisita in data 12.10.2018 al protocollo n. 2099, con la quale il Sig. (omissis), ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 195/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso espresso dal Comune di (omissis) all'istanza volta ad acquisire la documentazione relativa a Ristori e Parcheggi presenti in località (omissis);

VISTA la nota prot. 6628 del 15.10.2018 - acquisita da questo Ufficio il 16.10.2018, al numero 2117 - con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di (omissis) ha comunicato:

- che in data 15.10.2018 è stata data comunicazione ai controinteressati dell'istanza di accesso agli atti;
- che, trascorsi 10 giorni da tale comunicazione, in assenza di opposizioni dai controinteressati, sarà possibile accedere alla documentazione richiesta, la cui gran parte, tra l'altro, risulta già pubblicata sul sito internet del Comune;

PRESO ATTO che la posizione del Comune è sostanzialmente cambiata rispetto alle originarie motivazioni del diniego, non avendo prospettato ragioni ostative nella richiamata ultima nota, se non una eventuale opposizione dei controinteressati, la cui congruità, naturalmente, l'Amministrazione Comunale dovrà valutare attentamente;

RITENUTO pertanto che - con riferimento all'originario diniego del Comune - l'esame nel merito della richiesta non sarebbe in grado di arrecare alcun vantaggio all'istante, considerato



Il Difensore Civico

che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- la richiesta di riesame del diniego espresso alla domanda di accesso agli atti, presentata al Comune di (omissis) da parte del Sig. (omissis), volta ad ottenere la documentazione indicata in premessa, è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica ed è, pertanto, archiviata;
- la presente Decisione è comunicata al Ricorrente e al Comune di (omissis).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.